



COMUNE DI CASTELVETRANO
(Liberio Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE
VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO -
TOPONOMASTICA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 111 DEL 24-08-2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETI E OBBLIGHI NELLA VIA SCALO DI BRUCA E PIAZZA EMPEDOCLE PER LA GIORNATA DEL 31/08/2024 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 02:00 DEL 01/09/2024 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE SARDE DI SELINUNTE.

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa

Premesso:

Che è pervenuta istanza di protocollo generale n. 48788 del 22/08/2024 da parte del sig. Carlo Barraco, nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Marinella Pesa, in cui chiede la chiusura al traffico veicolare della via Scalo di Bruca e piazza Empedocle della frazione di Marinella di Selinunte per il giorno 31/08/2024 dalle ore 15:00 alle ore 02:00 al fine di consentire la manifestazione denominata “Sagra della Sarda di Selinunte”;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale che garantiscano la salvaguardia della sicurezza pubblica;

Rilevato che al fine di disciplinare la circolazione stradale per quanto sopra esplicitato si rende necessario l’istituzione della segnaletica stradale temporanea del Divieto di Transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta nel sito interessato dalla predetta manifestazione;

Preso Atto che il predetto provvedimento può essere in qualsiasi momento revocato e/o sospeso per sopravvenute esigenze di carattere di Ordine Pubblico, emergenziali di Protezione Civile o per provvedimenti di altre Autorità competenti e fatti salvi eventuali atti autorizzativi di competenza di altri Enti e/o Uffici;

Preso Atto, altresì, che l’Ente Comune di Castelvetro e questa Direzione Organizzativa rimangono sollevati da ogni responsabilità civile e/o penale per fatti o danni arrecati a persone, animali e cose in genere, che possano derivare dall’utilizzo dell’area *de qua*;

Visto l’art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 12 giugno 2024 di proroga degli incarichi di Responsabili di Direzione Organizzativa;

Riconosciuta la propria competenza;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto

ISTITUIRE, temporaneamente, nella giornata del 31 agosto 2024 dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del 1° settembre 2024, i seguenti obblighi e divieti:

- 1) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE nella via Scalo di Bruca e piazza Empedocle;**
- 2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI nella piazza Empedocle.**

DARE ATTO, inoltre, che l'odierno provvedimento può essere in qualsiasi momento revocato e/o sospeso per sopravvenute esigenze di carattere di Ordine Pubblico, emergenziali di Protezione Civile o per provvedimenti di altre Autorità competenti e fatti salvi eventuali atti autorizzativi di competenza di altri Enti e/o Uffici.

DARE ATTO, altresì, che l'Ente Comune di Castelvetro e questa Direzione Organizzativa rimangono sollevati da ogni responsabilità civile e/o penale per fatti o danni arrecati a persone, animali e cose in genere, che possano derivare dall'utilizzo dell'area *de qua*.

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'odierno provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza, a cura dei messi notificatori, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nelle forme, nei modi e nei termini di legge.

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

F.to ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.